

Codice Appalti, rinviata la qualificazione alternativa alle Soa

21 Maggio 2018

Sperimentare la qualificazione alternativa alle Soa solo dopo aver consolidato il sistema base previsto dal Codice Appalti per la qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici di importo uguale o superiore a 150mila euro. Lo ha previsto l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che in un comunicato dei giorni scorsi ha fatto slittare i termini per il nuovo rating delle imprese.

Codice Appalti, le norme sulla qualificazione

In base all'articolo 84, comma 1 del Codice Appalti, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro devono provare requisiti e capacità col possesso di un'attestazione Soa, rilasciata da appositi organismi autorizzati dall'Anac.

Perché questo sistema di qualificazione entri a regime, in base all'articolo 83, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) deve adottare un decreto su proposta dell'Anac. L'articolo 84, comma 12 prevede inoltre un sistema di qualificazione alternativo, da sperimentare con Stazioni Appaltanti particolarmente qualificate, per un graduale superamento del sistema di qualificazione unico degli operatori economici.

Questo sistema alternativo di qualificazione avrebbe dovuto vedere la luce con un decreto del Mit, da adottare **entro un anno** dall'entrata in vigore del Codice Appalti.

Qualificazione, le proposte di imprese e stazioni Appaltanti

Al momento il sistema della qualificazione non è stato ancora definito. I documenti sono stati posti **in consultazione**, ma devono essere approvati. L'Anac ha avviato dei tavoli di confronto con le Stazioni Appaltanti particolarmente qualificate e con alcune associazioni degli operatori economici per individuare le criticità del sistema di qualificazione vigente e le possibili evoluzioni in vista del perseguimento della maggiore affidabilità e specializzazione degli esecutori.

Secondo le **Stazioni Appaltanti**, gli Enti qualificati al livello più alto del nuovo sistema da istituire o quelle che abbiano aggiudicato un certo numero di gare possano istituire un sistema di qualificazione per merceologia, basato sulla previsione di requisiti speciali integrativi personalizzati per la specifica categoria merceologica. Tra i requisiti essenziali per l'ottenimento della qualificazione è stato proposto di considerare il conseguimento del rating di impresa, rilasciato anche sulla base di una specifica e puntuale implementazione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) rilasciato dal committente.

Le SA hanno proposto inoltre la validità triennale della qualificazione, con aggiornamento annuale dei dati a cura degli operatori economici e la possibilità di prevedere specifiche verifiche e controlli in loco, e un sistema di "vendor rating" che valuti la bontà dell'esecuzione dei lavori da parte dell'operatore qualificato in termini di qualità, rispetto della tempistica e livelli di conflittualità.

Le **imprese** hanno invece chiesto la conservazione di un sistema unico di qualificazione, escludendo la possibilità di istituire sistemi integrativi giudicati troppo costosi per gli operatori economici con un

possibile effetto riduttivo per la partecipazione alle procedure di affidamento, a scapito della concorrenza.

Secondo le associazioni degli operatori economici, andrebbe sviluppato prima il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e in un secondo momento quello delle imprese. È stato chiesto inoltre di vietare alle Stazioni Appaltanti la possibilità di chiedere **requisiti aggiuntivi** rispetto a quelli necessari per l'attestazione SOA. A detta delle imprese, l'unica eccezione potrebbe essere costituita dalle gare di importo rilevante, con una particolare complessità tecnico progettuale del lavoro.

Qualificazione alternativa alle Soa, Anac sposta i termini

Vista l'incertezza sull'argomento, l'Anticorruzione ha interpretato i termini fissati dal Codice Appalti in modo più elastico. Come si legge nel comunicato diffuso nei giorni scorsi, il termine di un anno previsto dall'articolo 84, comma 12 non decorre dall'entrata in vigore del Codice, ma dall'adozione del decreto sulla qualificazione degli esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150mila euro.

In questo modo si testerà la qualificazione di base e, dopo averne individuato potenzialità e criticità, si passerà alla definizione di un sistema alternativo.